

Il presente documento presentato al Tavolo GSE in data 31/7/2025 ore 11,00 verrà revisionato all'esito della disamina delle "Regole Operative GSE" presentate a tale Tavolo dal GSE, in via di loro pubblicazione.

LOGO

DISCIPLINARE DI GARA

REP. N. xx/2025. PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI [●], COMPRESIVI DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED EDILIZIA NONCHÉ MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI [●] IVI INCLUSA LA CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 193 E SS. DEL D.LGS. 36/2023, CON DIRITTO DI PRELAZIONE DEL PROPONENTE [*modificare considerata la Proposta*]

CIG: [●]

Gara telematica sulla piattaforma

NB IL PRESENTE DISCIPLINARE ANDRA' NECESSARIAMENTE RIVISTO/MODIFICATO/INTEGRATO SULLA BASE DELLA PROPOSTA APPROVATA E POSTA A BASE DI GARA.

PREMESSE – FONTI DI FINANZIAMENTO *[adeguare]*

Visti:

-i commi 513 – 519 della legge 30.12.2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025 – 2027”,

-il Decreto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell’economia e le finanze del 9 aprile 2025 (di seguito “DM Efficiamento Energetico – ERP”), recante disposizioni attuative della Misura Investimento 17 di cui alla Missione 7 REPowerEU del PNRR (di seguito “Misura”),

in data....., xxx, quale Ente concedente qualificato ai sensi degli artt. 174/5 e 62/18 del Codice, ha pubblicato avviso, ai sensi dell’art. 193/16 D.lgs. 36/2023 (di seguito “Codice”), avente ad oggetto “.....” (di seguito “Avviso”), teso a sollecitare proposte di privati volte a realizzare, in partenariato pubblico – privato (di seguito “PPP”), mediante finanza di progetto, interventi inclusi negli strumenti di programmazione del PPP di cui all’art. 175/1 del Codice e volti all’efficientamento energetico dei propri immobili e impianti che possano usufruire del sostegno di cui alla Misura e (es **incentivi previsti dal Conto Termico (eventuale)**), con prestazione di servizi energetici integrati nella forma di Contratto di rendimento energetico e di prestazione energetica (di seguito “EPC”).

L’Avviso, al par....., ha rappresentato ai proponenti che il progetto non può contare su risorse poste a disposizione dall’Ente concedente a titolo di contributo: la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione degli investimenti proposti dovrà provenire esclusivamente da risorse reperite dalla parte privata, nonché dal sostegno finanziario derivante dal DM Efficiamento Energetico – ERP e dal canone per il servizio di prestazione energetica a carico di... (*adeguare*);

xxx con attodel... ha individuato come maggiormente rispondente al pubblico interesse la proposta “.....” presentata da xxx (di seguito, rispettivamente, “Proposta” e “Proponente”) unitamente al progetto di fattibilità tecnica ed economica (di seguito “PFTE - Proposta”) e agli altri suoi allegati.

Il PFTE Proposta è stato assoggettato a valutazione di pre - idoneità avanti al GSE (eventuale)

Ai sensi dell’art. 42/1 del Codice, il PFTE – Proposta è stato verificato da XXX e validato dal RUP con atto prot.del

La Proposta è stata approvata con la finalità di porla a base di gara ai sensi dell’art. 193/8 del Codice.

La Proposta persegue i seguenti obiettivi:

-realizzazione di interventi di efficientamento/riqualificazione energetica degli edifici ERP di proprietà di xxx, e relativi impianti, per complessivi euro , importo considerato utile dal DM Efficiamento Energetico – ERP (ai sensi dell’art. 1/1 lett. f “Progetto di investimento”: *programma di investimenti finalizzato al miglioramento dell’efficienza energetica di valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro e non superiore a 30 milioni di euro*);

- miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici / impianti non inferiore al 30%;

-indicare eventuali ulteriori obiettivi ...

Hanno contribuito allo sviluppo della Proposta e del PFTE - Proposta:

- indicare i soggetti che hanno contribuito alla redazione

Con decisione di contrarreè stata autorizzata l’indizione di gara da svolgere in conformità ai commi 10, 11, 12 e 13 dell’art. 193 del Codice.

La procedura, interamente svolta tramite piattaforma telematica accessibile all’indirizzo(di seguito “Piattaforma”), è dunque tesa a sollecitare il confronto competitivo in relazione alla Proposta con la finalità

di individuare il soggetto che presenta la migliore offerta cui affidare, in PPP e mediante finanza di progetto, la prestazione dei servizi integrati con contratto EPC.

E' riconosciuto al Proponente il diritto di prelazione di cui all'art. 193, co. 14 del Codice.

Le spese per la predisposizione della Proposta, evincibili dal PFTE – Proposta, ammontano a €...., oltre accessori.....Esse sono comprese nella percentuale massima prevista dalla norma.

Le prestazioni saranno svolte nel territorio(codice NUTS: IT.....).

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 31 del Codice, è

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è

Il presente disciplinare integra e costituisce parte integrante e sostanziale del bando pubblicato ai sensi degli artt. 84 e 182/11 del Codice in BDNCP in data

di seguito i link per consultare i CAM adottati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

<https://gpp.mase.gov.it/CAM-vigenti>

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del Codice, con ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (di seguito "OEPV"), ai sensi dell'art. 193/8.

La durata massima del procedimento, ai sensi dell'art. 1 dell'All. I.3 del Codice, è di 9 mesi dalla pubblicazione del bando. Sono fatte salve le ipotesi di proroga di cui ai commi 4 e 5 del citato art. 1.

CUI: xx

CIG: xx

CUP: xx

CPV: xx

L'aggiudicatario avrà l'obbligo, ai sensi dell'art. 194/1 del Codice, di costituire una società di scopo, con le caratteristiche stabilite dal medesimo articolo, cui si fa rinvio.

Il valore minimo del capitale sociale di tale società è fissato in € xxxxxxxx (xxxxxxx/00). In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto, come previsto dall'art. 194/1

S richiama l'art. 194/3 del Codice in relazione al fatto che *"i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire il buon adempimento degli obblighi dell'Affidatario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dei lavori"*.

Si ricorda che:

- per l'art. 4 del DM Efficientamento energetico – ERP il sostegno finanziario è riconosciuto alle ESCo incaricate della realizzazione degli investimenti agevolabili. Il socio ESCo dovrà pertanto partecipare alla società di scopo fino alla data di conclusione del contratto;

-per l'art. 6 dello stesso DM *"I progetti di investimento sono presentati dalle ESCo al Soggetto attuatore della Misura tramite piattaforma informatica dallo stesso resa disponibile anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2024, n. 207"*. Pertanto, in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, dovrà essere conferito mandato al socio "qualificante" ESCo (in possesso della certificazione UNI CEI 11352:2014) a sottoscrivere la domanda di ammissione a finanziamento e il contratto di finanziamento con il GSE.

In caso di Proposte presentate per più lotti indicare i dati relativi a ciascun lotto e adeguare.

lotto 1 CIG ...

lotto 2 CIG ...

1.PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE [adeguare, ove del caso]

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di

seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176/2 del Codice civile.

L'Ente concedente non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "....." presenti all'indirizzo.....

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, l'Ente concedente può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

L'Ente concedente si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento ".....", che costituisce parte integrante del presente disciplinare *[facoltativo]*.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte *[in alternativa, in caso di limitazioni orarie, indicare quando è accessibile la Piattaforma, ad esempio sempre oppure dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 festivi esclusi oppure ogni giorno dalle 8:00 alle 20:00]*.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "....." succitato.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;

III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE [adattare]

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

Il requisito propedeutico alla registrazione alla Piattaforma e all'accesso ai servizi di e-Procurement di è la registrazione (o, se già in possesso di credenziali, il solo accesso) a uno dei sistemi nazionali o regionali che forniscono un'identità digitale:

- SPID, Sistema pubblico di identità digitale.
- CIE: Carta d'Identità Elettronica Classificazione: dominio pubblico
- CNS o CRS: Carta nazionale o carta regionale dei servizi.
- IdPC: Identity Provider del Cittadino.

La scelta del sistema per l'autenticazione (credenziali SPID, Pin associato alla CNS o alla CIE, ID e Password) è a completa discrezionalità dell'utente che abbia ottenuto le relative chiavi d'accesso e non influenza l'operatività in Piattaforma. Le chiavi di accesso sono strettamente personali e devono essere conservate con cura. Gli utenti sono tenuti a conservarle con la massima diligenza, a mantenerle segrete e riservate, a non divulgarle o comunque cederle a terzi e a utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità.....).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate si prega di contattare il Contact Center scrivendo all'indirizzo e-mail oppure telefonando al numero

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- ✓ Il D.M. – Efficientamento Energetico – ERP;
- ✓ Elenco degli immobili ERP di proprietà xxx interessati dagli interventi oggetto della presente procedura (di seguito “Elenco”);
- ✓ la Proposta approvata, costituita dai seguenti documenti che tengono conto di quanto suggerito dalle “Linee Guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica degli interventi di efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica” (di seguito “Linee Guida”) predisposte del GSE per la Misura:
 1. PFTE – Proposta, costituito da (*adeguare in considerazione dei documenti di Proposta*):
 - **Relazione generale illustrativa**
 - **Relazione tecnica energetica specialistica e APE ante e previsionale post-intervento**
 - **Relazione di sostenibilità dell'opera – CAM**

- Elaborati grafici e tipologici
 - Computo metrico estimativo
 - Quadro economico di progetto
 - Capitolato speciale d'appalto
 - Piano di sicurezza e coordinamento e stima dei costi della sicurezza
 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
 - Cronoprogramma
 - Capitolato informativo (*eventuale cfr art. 43 D.lgs 36/2023, nonché par. 3.3. Modellazione informativa BIM Linee Guida per la redazione del PFTE del GSE*)
 - Relazione specialistica sulla modellazione informativa (*eventuale come sopra*)
2. Diagnosi energetica e annessi allegati
 3. Attestazione rispetto del DNSH
 4. Baseline energetica
 5. Piano – Economico – Finanziario – PEF
 6. Matrice dei rischi
 7. Progetto di gestione dei servizi
 8. Determinazione risparmi e canone
 9. Scheda programma di manutenzione
 10. Capitolato di gestione
 11. Schema di convenzione
 12.
- il bando di gara;
 - il disciplinare di gara ed i relativi allegati (*adeguare*):
 1. schema di domanda di partecipazione;
 2. documento di gara unico europeo in formato elettronico (*eDGUE request .xml*);
 3. attestato di sopralluogo;
 4. autodichiarazione sul conflitto di interessi;
 5. autodichiarazione antimafia;
 6. autodichiarazione antiriciclaggio;
 7. autodichiarazione titolare effettivo;
 8. autodichiarazione misure restrittive Bielorussia;
 9. attestazione rispetto del DNSH;
 10. modello “Dichiarazione requisiti per la progettazione”;
 11. modello “Dichiarazione ausiliaria”;
 12. il modello “offerta economica”;
 13.
 - il patto d'integrità in materia di contratti pubblici, approvato;
 -
 - La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale dell'Ente concedente <https://xxxxxxx> e sulla Piattaforma al seguente link: negli spazi all'uopo dedicati alla presente procedura.
 - La documentazione fornita al Proponente è accessibile
 - La documentazione di Proposta è accessibile.....

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente mediante utilizzo della Piattaforma attraverso l'apposita sezione “.....” (previa registrazione alla Piattaforma stessa), entro e non oltre il giorno xx/xx/xx [*considerare un termine di almeno 10 gg prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte*].

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste verranno fornite entro il giorno xx/xx/xx [*considerare un termine di almeno 6 gg prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte*].

Le risposte saranno altresì pubblicate in forma anonima sulla Piattaforma al seguente link: e sul sito istituzionale negli spazi dedicati alla presente procedura. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l'Ente concedente e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal D.lgs. n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del D.lgs. n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, l'Ente concedente provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del D.lgs. n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO - SUDDIVISIONE IN LOTTI – DURATA - VALORE

3.1. il PPP in affidamento ha ad oggetto servizi integrati di efficientamento energetico ai sensi dell'art. 200 del Codice, comprensivi di progettazione, realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica ed edilizia, messa in sicurezza, adeguamento normativo degli impianti a servizio degli immobili di cui all'Elenco conduzione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi inclusa la conduzione, gestione e manutenzione degli impianti esistenti, con contratto EPC e nel rispetto dei CAM, come meglio illustrato nella Proposta.

La procedura, in coerenza con l'Avviso, è costituita da unico lotto avente ad oggetto gli immobili per cui è stata presentata la Proposta. La suddivisione in lotti è stata ritenuta non percorribile in quanto.....

In caso di più Proposte relative a più lotti adeguare e inserire i dati relativi ai lotti replicando per ciascuno le info necessarie.

Nel rispetto delle norme vigenti in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, i servizi energetici integrati descritti nella Proposta, comprendono (*adeguare*):

- ✓ progettazione esecutiva degli interventi di riqualificazione energetica ed edilizia da realizzare (incluse messa in sicurezza, adeguamento normativo degli impianti a servizio dell'Edificio);
- ✓ reperimento risorse per l'investimento;
- ✓ esecuzione degli interventi, incluse forniture dei beni necessari alle riqualificazioni energetiche di impianti e involucro;
- ✓ conduzione, gestione e manutenzione (ordinaria e straordinaria) degli impianti in conformità ai CAM di cui in premessa e a quanto indicato nella Proposta,
- ✓ *monitoraggio teso alla continua verifica delle prestazioni.*

I dati essenziali del progetto di cui alla Proposta sono di seguito sintetizzati (*adeguare*):

FASE I: progettazione esecutiva e servizi tecnici annessi, nonché realizzazione degli interventi di efficientamento energetico dell'involucro e/o degli impianti degli edifici: durata massima di xx mesi, di cui xxx per la progettazione e xxx per l'esecuzione.

La progettazione esecutiva, demandata al Concessionario, comprende studi, rilievi e quanto necessario a sviluppare – secondo le norme del Codice e i CAM vigenti (tra questi, in particolare, quelli di cui al Decreto del Ministero della transizione ecologica 23.6.2022 e s.m.i. di seguito “CAM Edilizia”) - quanto definito nel PFTE – Proposta (e nelle varianti migliorative eventualmente offerte dall’aggiudicatario).

I concorrenti sono tenuti ad individuare e designare i soggetti cui verrà demandata la progettazione in possesso di idonei requisiti.

NB: i lavori possono iniziare solo dopo l'approvazione, da parte dell’Ente concedente, del progetto esecutivo, previamente verificato ai sensi dell’art. 42/1 del Codice.

FASE II: gestione a regime, con conduzione e manutenzione degli impianti riqualificati in conformità a quanto alla Proposta (e varianti migliorative eventualmente offerte dall’aggiudicatario) e ai CAM EPC di cui al Decreto del MASE 12/8/2024 (di seguito “CAM EPC”).

La “Fase II” ha inizio a seguito della conclusione della “FASE I” e quindi dal collaudo dei lavori effettuato in conformità alle disposizioni del Codice.

Detta “Fase II” potrà avere avvio dalla dichiarazione di fine lavori dei singoli sistemi edificio/impianto, previa autorizzazione dell’Ente Concedente. Durante la “Fase II” il Concessionario dovrà provvedere alla conduzione e gestione degli impianti e alla loro manutenzione (ordinaria e straordinaria come prevista dal Contratto), secondo quanto prescritto e riportato nel Capitolato di Gestione e nel Contratto.

La durata della predetta fase è pari a xx anni.

Ne deriva che la durata complessiva del rapporto è di xxx

NB: la durata risulta stimata considerando il tempo di recupero degli investimenti iniziali e programmati durante l’esecuzione, relativamente ai lavori e servizi, con ritorno nel capitale investito, tenuto conto sia degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali di efficientamento energetico sia del sostegno finanziario conseguibile ai sensi del DM – Efficientamento energetico – ERP e..... **[valutare se inserire, considerata la Proposta]**

3.2. VALORE *(adeguare)*

Sulla base di quanto stimato nei documenti di Proposta di cui al par. 2.1. e, in particolare, nel piano economico finanziario, il valore dell’affidamento, costituito dalla sommatoria dei ricavi di gestione attesi per la durata del rapporto, in conformità all’art. 200 del Codice, è stimato in € xxxxxxxx (al netto dell’I.V.A.).

Risulta dagli stessi documenti di Proposta che:

-il valore dell’investimento è stimato in € (al netto degli accessori dovuti per legge: I.V.A., Inarcassa ecc.), di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso eper costi della manodopera per cui vale quanto previsto dall’art. 41/14 del Codice, come di seguito dettagliato.

FASE 1

A. Importo interventi di efficientamento energetico: € xxxx, di cui:

- a. € xxxxx per lavori;
- b. € xxxxxxxx per oneri della sicurezza;
- c. € xxxxxxxx per costi della manodopera

Le voci di lavoro, aggregate secondo le rispettive categorie di appartenenza, generali e specializzate, sono state individuate come segue: **[si rinvia alle Linee Guida]**

Lavorazioni	Categoria SOA	Importo lavori	Classifica minima	Qualificazione obbligatoria	Prevalente – P Scorporabile Subappaltabile

Totale					

B. Importo **per i servizi tecnici** relativi a progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione : € xxxxxxxx. *[si rinvia alle Linee Guida]*

categoria opera	ID opera	Grado di complessità	Importo lavori	Compenso progettazione esecutiva	Compenso CSP	Compenso CSE	Compenso DL
Totale							

FASE 2

C. Importo dei servizi integrati energetici di cui ai CAM EPC della durata di anni xxx, così suddiviso:

	Importo annuale di riferimento	Importo totale di concessione*
QUOTA SERVIZIO ENERGIA		
QUOTA POTENZA		
QUOTA MANUTENZIONE		
QUOTA ENERGIA		
TOTALE CORRISPETTIVO		

* importi al lordo della rivalutazione come determinati nel PEF – Proposta.

L'importo stimato complessivo della manodopera è stato stimato in € xxxxxxxx, in conformità a

Ai sensi dell'art. 11, co. 2 e 2 bis, del Codice:

- ✓ il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nella concessione risulta essere il CCNL xxxxxxxxxx, di cui al Codice alfanumerico xxxxxxxxxx
- ✓ il contratto collettivo applicabile alle prestazioni di cui al comma 2-bis ... risulta essere il CCNL xxxxxxxxxx, di cui al Codice alfanumerico xxxxxxxxxx

NB: vale in ogni caso quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 11 del Codice, di seguito trascritti:

3. Nei casi di cui ai commi 2 e 2-bis, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la

dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110 in conformità all'allegato I.01.

NB: Per l'art. 41/14, secondo periodo, del Codice "I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità dell'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione". In ragione di quanto evidenziato il costo della manodopera, pur indicato e quantificato, è stato ricompreso nel valore posto a base d'asta. L'art. 41/14, se da un lato dispone lo scorporo dei costi della manodopera dall'importo soggetto a ribasso, dall'altro fa salva la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Al fine di facilitare le operazioni di valutazione della componente economica dell'offerta, è stato ritenuto più agevole applicare il ribasso ad un importo totale comprensivo dei costi di manodopera. Eventuali riduzioni del costo della manodopera proposto dall'operatore nell'offerta saranno oggetto di verifica di congruità. Ai sensi dell'articolo 110, comma 4, in tale sede non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge e agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente. L'operatore economico, quindi, potrà giustificare l'offerta di un costo del personale inferiore rispetto a quello individuato dall'Ente concedente adducendo come motivazione una migliore organizzazione del lavoro o la possibilità di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi (cfr. § 8, Nota illustrativa Bando tipo n. 1/2023; Parere MIMS n. 2154 del 19/07/2023; Delibera A.N.AC. n. 528 del 15 novembre 2023; Delibera A.N.AC. n. 174 del 10 aprile 2024, CdS, V, 5712/2025 con richiami giurisprudenziali).

L'importo degli interventi di efficientamento è stato calcolato considerando l'elenco prezzi di Regione
xxxxxxxxxxxxxxxxx.

L'importo relativo ai servizi tecnici è stato calcolato ai sensi dell'allegato I.13 al Codice "Determinazione dei parametri per la progettazione" e del DM 17.06.2016. Per i predetti servizi, inoltre, non sussistono/sussistono oneri da interferenzaai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008. Nel corrispettivo del servizio resta compreso anche l'onorario per l'attività necessaria alla predisposizione degli elaborati connessi all'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari.

NB: Per l'art. 15/8 del Codice "Negli appalti di lavori pubblici aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico privato, è vietata l'attribuzione dei compiti di RUP, Responsabile dei lavori, Direttore dei lavori o Collaudatore allo stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico - privato e ai soggetti a essi collegati". Il D.L. e il Collaudatore verranno dunque incaricati dal Concedente, fermo restando che per quanto detto in Premessa, i relativi oneri sono a carico dell'Affidatario.

NB: i documenti di cui alla Proposta, in coerenza con l'Avviso, non considerano a copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla relativa realizzazione, contributi provenienti dal bilancio dell'Ente concedente. Si richiama l'attenzione dei concorrenti su tale aspetto, costituente prescrizione da osservare in sede di offerta.

L'Affidatario ottenuta l'aggiudicazione della gara o stipulato il contratto, potrà presentare istanza al GSE per avere accesso ai fondi stanziati dal DM - Efficientamento Energetico – ERP, nella misura ivi stabilita.

NB: come detto ai sensi dell'art. 6 del citato DM "I progetti di investimento sono presentati dalle ESCo al Soggetto attuatore della Misura tramite piattaforma informatica dallo stesso resa disponibile anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2024, n. 207". Pertanto, in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, la domanda dovrà essere presentata dal componente del concorrente e dell'affidatario qualificato ESCo (in possesso della certificazione UNI CEI 11352:2014).

Revisione Prezzi: Si rimanda a quanto specificato nel PFTE – Proposta allegati nn. xxxxxxxxx

Riequilibrio economico-finanziario: la revisione del piano economico finanziario nei soli casi e al ricorrere delle condizioni previsti dalla Bozza di Convenzione posta a base di gara, in conformità all'art. 192 del Codice.

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA e CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici di cui di cui all'art. 65 del Codice e, limitatamente ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, quelli di cui al successivo art. 66, possono partecipare alla gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti generali e speciali di seguito prescritti (incluse ESCo).

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli art. 67 e, per i servizi di architettura e ingegneria, 68 del Codice.

Ai sensi dell'art. 67/4 del Codice i consorzi di cui agli articoli 65/2, lett. d), c) e d) e 66/1, lett. g) del Codice indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65/2, lett. b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Ai sensi dell'art. 67/7 del Codice è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui l'Ente concedente accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice che ha designato un consorzio esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro xxxx giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

In caso di suddivisione in lotti adeguare le prescrizioni, e se del caso, eventuali limitazioni dell'aggiudicazione ad un numero massimo di lotti. Si rinvia, per il profilo di interesse, al disciplinare tipo predisposto da GSE (pagg. 13-14).

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) e dell'art. 66.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

L'aggiudicatario dovrà, come già detto, costituire ai sensi dell'art. 198 del Codice società di scopo in conformità a quanto previsto dalla citata disposizione e con capitale come indicato al paragrafo "Premesse – Fonti di finanziamento", cui si fa rinvio per le precisazioni in merito al socio ESCo.

I progettisti possono essere presenti nell'organico dell'esecutore o partecipare con le seguenti modalità:

a) I concorrenti attestati per prestazioni di progettazione e costruzione dovranno essere in possesso di certificazione SOA per categoria e classifica adeguate a quanto indicato al par. 3.2, come di seguito dettagliato. In mancanza di certificazione SOA relativa anche alla progettazione, i concorrenti dovranno associare in raggruppamento temporaneo o indicare come incaricati della progettazione i soggetti di cui all'art. 66 del Codice in possesso dei prescritti requisiti. I concorrenti devono essere, pertanto, in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti dal presente disciplinare, comprovabili mediante una delle seguenti modalità:

1) Operatore economico con SOA di costruzione e progettazione.
Dimostra i requisiti di progettazione con il suo staff. In caso di operatore economico in possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione in categoria e classifiche adeguate nei lavori da assumere e in possesso di tutti i requisiti speciali previsti dal presente disciplinare per i servizi di architettura e ingegneria, dovrà disporre di un proprio staff tecnico ai sensi dell'art. 18/11, dell'All. II.12 del Codice ed indicare i nominativi dei professionisti, che svolgeranno le prestazioni di servizi di architettura e ingegneria richiesti. In caso di RTI l'attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione deve essere posseduta dal componente, mandatario e/o mandante, che esegue l'attività di progettazione.

2) Operatore economico con SOA di sola costruzione - costituzione di un raggruppamento per la progettazione.

Può dimostrare i requisiti di progettazione con costituzione di un raggruppamento dove:

2a) la mandante che assume il ruolo del progettista è individuata tra uno dei soggetti di cui all'art. 66, comma 1 lettere a), b), c), d), e) e g) del Codice;

2b) la mandante che assume il ruolo di progettista è costituita da un RTP di progettisti di cui all'articolo 66, comma 1 lettera f) del Codice.

Nel caso previsto dall'alinea 2b) per il sub-raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'articolo 39 dell'All. II.12. Il sub-raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti e l'impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo del sub raggruppamento e, in caso rivesta il ruolo di mandante all'interno del RTI, l'impegno a conferire mandato collettivo alla mandataria del raggruppamento (impresa di costruzioni).

3) Operatore economico con SOA di sola costruzione – incarico a soggetto esterno (indicato).

Può dimostrare i requisiti di progettazione con:

3a) incarico a singolo soggetto esterno o a più soggetti esterni non raggruppati (non qualificati come concorrenti) fra di loro di cui all'articolo 66 comma 1 lettere a), b), c), d), e) e g) del Codice.

3b) incarico a progettisti esterni raggruppati (questi ultimi non qualificati come concorrenti) di cui all'articolo 66, comma 1 lettera f) del Codice.

Nel caso previsto dall'alinea 3b) per il sub-raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'articolo 39 dell'allegato II.12. Il sub-raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento e l'impegno a uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti.

Si ricorda, a tal fine, che, in entrambi i casi, sub 3a e 3b, ciascuno dei progettisti incaricati (che sono stati indicati) dovrà attestare il possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità economico – finanziaria e tecnico

– organizzativa richiesti dal disciplinare di gara tramite presentazione del Modello di Domanda di Partecipazione e del proprio DGUE.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché gli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

L'Ente concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito anche FVOE 2.0). È fatta salva l'applicazione dell'art. 99, co 3-bis, del Codice.

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Ai sensi dell'art. 67/3 del Codice per gli operatori di cui agli artt. 65/2 lett. b), c) e d) e 66/1 lett. g) del Codice, i requisiti di cui agli artt. 94 e 95 dello stesso Codice sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici, dalle consorziate che prestano i requisiti.

NB: anche i professionisti indicati o associati ai fini della progettazione e degli ulteriori servizi tecnici, facenti parte del gruppo di lavoro dedicato, e quelli di cui allo staff di progettazione, dovranno rendere (utilizzando il *e-DGUE request.xml*), a pena di esclusione, apposita dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione ex artt. 94 e 95 del Codice. La medesima dichiarazione dovrà, altresì, essere resa dalla figura del giovane professionista.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata all'Ente concedente.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione all'Ente concedente. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, l'Ente concedente ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

(in caso di protocollo di legalità) La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del D.lgs. n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE 2.0 (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, D.lgs. n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con fondi PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato di cui all'art. 61 del Codice, la relazione di cui all'articolo 47/3, del d.l. n. 77 del 2021 o di cui all'art. 1/2 dell'All. II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA *(in caso di suddivisione in lotti adeguare, replicando con indicazione dei requisiti richiesti per ciascun lotto)*

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

L'Ente concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al FVOE 2.0. È fatta salva l'applicazione dell'art. 99/3-bis, del Codice.

L'operatore economico:

- è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso dell'Ente concedente e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima;

- ai sensi dell'art. 35/5-bis del Codice, dovrà esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE 2.0, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.lgs. 30.6.2003, n. 196, ai fini della verifica da parte dell'Ente concedente del possesso dei requisiti, nonché per le altre finalità previste dal D. Lgs. 36/2023.

NB: laddove, nella compilazione del e-DGUE Response dovesse presentarsi un campo a risposta obbligatoria non confacente al proprio assetto qualificatorio, si chiede di compilare con "non pertinente o altro". Quanto precede, al solo fine di giungere con successo al quadro riepilogativo finale.

6.1. REQUISITI SPECIALI PER LE ESCo

6.1.1. Requisiti di idoneità professionale

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle dedotte in affidamento.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dell'Ente concedente tramite il FVOE 2.0. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili;

b) essere ESCo (Energy Service Company) ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. i), del D. Lgs. 115/2008, accreditata ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 102/2014, come modificato dal D.lgs 73/2020, e degli schemi di accreditamento approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico con DM 12/05/2015, oppure nel caso di operatore economico residente in altro Stato Membro, essere società che, in base alla normativa dello Stato Membro di appartenenza, può svolgere le attività oggetto del presente affidamento;

c) Certificazione ESCO, secondo i requisiti stabiliti dalla norma UNI CEI 11352. Il possesso del requisito è dimostrato con certificazione di parte terza che attesti il rispetto dei requisiti di cui alla norma UNI CEI 11352;

d) Certificazione di conformità alla norma ISO 14001 in vigore nel campo dei sistemi di gestione ambientale,

o requisiti equivalenti ovvero di altre prove attestanti l'adozione da parte del concorrente di un sistema di gestione ambientale (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del S.G.A., misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione e rapporti di audit);

e) Certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici;

f) essere in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione della qualifica di "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico" ai sensi degli artt. 1/1, lett. o) del DPR n. 412/1993 e dell'art. 6, comma 8, del DPR n. 74/2013;

g) personale addetto alla conduzione degli impianti termici, dell'abilitazione di cui all'art. 287 del D.lgs. 152/2006. A tal fine, occorre dichiarare di disporre della competenza richiesta all'interno della propria struttura interna, specificando altresì le qualificazioni professionali possedute dai componenti:

6.1.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria

a) Fatturato globale minimo, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, di importo netto non inferiore a € (IVA esclusa) *(valutare l'importo considerato quanto previsto dall'art. 100/11 del Codice)*

Tale capacità viene richiesta al fine di selezionare un operatore economico sul mercato con una capacità economica e finanziaria significativa, indice di affidabilità del soggetto e proporzionata al valore dell'affidamento.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.1.3. Requisiti di capacità tecnico – professionale

a) Esecuzione con buon esito, nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, almeno due affidamenti (conclusi o in corso), di contratti EPC (Energy **12** Performance Contracts) di riqualificazione energetica di edifici ed impiantistica, e/o contratti di Servizio Energia Plus, così come definiti dal D.lgs. 115/2008, All. II, per un importo complessivo almeno corrispondente all'importo dell'investimento di cui alla Proposta a base di gara, ossia pari ad € xxxxxxxx.

Il concorrente in sede di offerta dovrà rendere nel DGUE: *la descrizione della prestazione, la durata e l'importo dei servizi (IVA esclusa).*

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione di oggetto, importo e periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione di oggetto, importo e periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.2. REQUISITI SPECIALI PER GLI ESECUTORI DEI LAVORI

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 100/4, del Codice, la qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere come descritti nella Proposta e riportati nella tabella di cui al par. 3.2.
- b) *[per lavori superiori a euro 20.658.000]*
 Ai sensi dell'art. 2/6 dell'All. II.12 del D.lgs. 36/2023, l'operatore economico, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara, ossia pari ad almeno € _____ il requisito è comprovato secondo quanto previsto all'art.18/7 e 8 dello stesso All. II.2, ed è soggetto a verifica.
- c) I concorrenti che intendono eseguire direttamente sia la progettazione, sia la realizzazione delle opere devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione per l'attività di progettazione, unitamente all'attestazione SOA, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione per la prestazione di attività di progettazione e costruzione per le categorie e le classifiche richieste.
- d) Gli operatori economici in possesso di attestazione SOA di sola costruzione e gli operatori economici che, pur essendo in possesso di attestazione SOA per prestazione di progettazione ed esecuzione, non raggiungono attraverso il proprio staff tecnico i requisiti professionali di seguito richiesti per le attività di progettazione dimostrano il possesso dei requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta scelto tra i soggetti di cui all'art. 66/1 del D.Lgs. 36/2023.

6.2.1. Chiarimenti:

- a) i requisiti di cui si tratta devono essere soddisfatti dal concorrente, in considerazione della forma di partecipazione prescelta, secondo gli artt. 30 ÷ 32, dell'All. II.12 al Codice;
- b) È possibile partecipare in pendenza di: (b.1) verifica triennale della SOA, ove sussistano le condizioni di cui all'art. 17/1 dell'All. II.12 al Codice. In tal caso è necessario produrre, oltre all'attestazione SOA oggetto di revisione, il contratto stipulato (nei termini indicati dalla disposizione) con la società organismo di attestazione per la verifica ex art. 17 dell'All. II.12 al Codice; (b.2) di rinnovo della SOA, ove sussistano le condizioni di cui all'art. 16/5, secondo periodo, dell'All. II.12 al Codice. In tal caso è necessario allegare copia del contratto di verifica stipulato con SOA autorizzata. Per l'ammissione è altresì necessario che siano oggetto del contratto di rinnovo la/le categorie per idonea classifica interessate dalla presente procedura. In difetto l'operatore economico sarà considerato privo di valida attestazione SOA.

6.3 REQUISITI SPECIALI PER I PROGETTISTI

6.3.1. Requisiti di idoneità

- a) i soggetti di cui all'art. 66/1 del Codice, sulla base della forma giuridica assunta, devono possedere i requisiti minimi di cui all'All. II.12 parte V del Codice.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art.100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Ai fini della comprova, l'operatore economico carica nel FVOE.02 idonea documentazione (originale, copia conforme o copia semplice munita di dichiarazione di conformità) attestante i requisiti previsti in relazione alla propria natura (professionista singolo o associato, società di professionisti, società di ingegneria, ecc.).

- b) per tutte le tipologie di società e per i consorzi, è richiesta l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'articolo 100/3 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dall' Ente concedente tramite il FVOE.02. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili;

c) per professionisti singoli o associati, iscrizione presso i competenti ordini professionali.

6.3.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria

a) ai sensi dell'art. 40/1-bis dell'All. II.12 del D.lgs. 36/2023 è richiesta una copertura assicurativa con massimale pari al dieci per cento dell'importo delle opere o, in alternativa, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando almeno pari al corrispettivo per la progettazione, ossia

La comprova del requisito è fornita, a seconda del requisito posseduto e speso, mediante uno dei seguenti documenti:

-copia della polizza assicurativa ovvero dichiarazione della compagnia di assicurazione attestante oggetto, copertura e altri dati rilevanti;

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

- dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti come indicato all'art. 66/2 del Codice.

6.3.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale

a) ai sensi dell'art. 40/1-bis, secondo periodo, dell'All. II.12 regolare esecuzione, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di indizione della gara, di contratti analoghi a quelli in affidamento (cfr par. 3.2) sia a favore di soggetti pubblici che si quelli privati, di importo complessivo minimo come segue

Categoria e ID opere	Valore Opere	Importo

I lavori valutabili sono quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e ultimati nel decennio rilevante. Per servizi iniziati in epoca precedente, viene computata la parte di essi ultimata e approvata nel decennio suddetto. Non rileva a riguardo la mancata realizzazione dei lavori. Qualora i servizi siano stati espletati all'interno di raggruppamenti temporanei di imprese, viene considerata la quota parte eseguita dal concorrente.

Ai sensi dell'art. 44/3, del Codice e dell'art. 30/5, dell'All. II.12 del Codice, i requisiti di cui si tratta sono posseduti:

- nel caso di imprese attestata per prestazioni di progettazione e costruzione, dal personale interno del Concorrente che esegue i lavori (**staff di progettazione interno**);

- nel caso di imprese attestata per prestazioni di sola costruzione, dal **progettista raggruppato** oppure dal progettista **indicato**.*

* La mera indicazione di più progettisti non integra l'ipotesi di raggruppamento ex art. 66/1, lett. f), del Codice; pertanto, il Concorrente potrà soddisfare i requisiti di capacità in ordine ai servizi tecnici mediante i requisiti dei singoli progettisti indicati, in maniera cumulativa (Cfr. *Parere MIMS n. 1094/2021*).

In ogni caso, l'incarico di progettazione deve essere svolto da professionisti abilitati alla professione iscritti negli appositi albi e in possesso delle abilitazioni professionali previste dalla vigente normativa, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede d'offerta, pena l'esclusione dalla gara.

6.3.3.1 **Composizione del gruppo di lavoro** (*valutare ed eventualmente adeguare*)

Devono far parte del gruppo di lavoro almeno le seguenti professionalità, in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) n. 1 professionista che espleta l'incarico di coordinatore del gruppo di progettazione iscritto all'Albo degli Ingegneri o all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, con esperienza di almeno 5 (cinque) anni nell'ambito di attività di coordinamento/planning/project Manager di impianti.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione di cui al par. 15.1 il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

- 2) n. 1 professionista che espleta l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione di cui al paragrafo 15.1 i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

- 3) n. 1 progettista termotecnico, in possesso di comprovata esperienza almeno decennale nella progettazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva e trattamento aria in ambito terziario, servizi, ospedaliero (*tratto dal disciplinare GSE, pag. 20*)

- 4) n. 1 Esperto in Gestione Energetica - EGE in possesso di certificazione ai sensi della UNI CEI 11339 in corso di validità.

Il concorrente indica, nella domanda di partecipazione di cui al paragrafo 15.1, il nominativo del professionista e gli estremi dell'iscrizione all'elenco.

NB: come detto per l'espletamento del servizio debbono essere indicati i nominativi e la qualifica delle varie figure professionali che vanno a comporre l'ufficio di progettazione. L'indicazione della composizione del gruppo di lavoro è vincolante. Eventuali sopravvenute modifiche del gruppo di lavoro rispetto a quanto indicato in sede di offerta possono essere effettuate, solo previa espressa autorizzazione del Concedente, ferme restando le professionalità richieste di seguito indicate.

I concorrenti indicano nella domanda di partecipazione e/o nel DGUE le informazioni pertinenti.

6.4. **INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 65/2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale come di seguito indicato, con la precisazione che alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

6.4.1. **Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito di cui di cui al par. 6.1.1. lett. a) (*Registro delle imprese*) deve essere posseduto:

- ✓ da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- ✓ da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui di cui al par. 6.1.1. lett. b) (*qualificazione ESCO*) deve essere posseduto dalla mandataria del raggruppamento/dal consorzio/o da un componente del GEIE anche da costituire, **nonché dal GEIE medesimo** (*come da disciplinare GSE, verificare correttezza, in alternativa assimilare alle previsioni sotto-riportate*).

Il requisito di cui al par. 6.1.1. lett. c) (*certificazione ESCO UNI CEI 11352*) deve essere posseduto dalla mandataria del raggruppamento/dal consorzio/ o da un componente del GEIE anche da costituire, nonché dal componente del GEIE indicato come mandatario.

Il requisito di cui al par. 6.1.1. lett. d) (*certificazione di conformità ISO 14001*) dalla mandataria del raggruppamento/dal consorzio/ o da un componente del GEIE anche da costituire, nonché dal componente del GEIE indicato come mandatario.

Il requisito di cui al par. 6.1.1. lett. e) (*certificazione UNI EN ISO 9001 per gestione e manutenzione impianti termici*) dalla mandataria del raggruppamento/dal consorzio/ o da un componente del GEIE anche da costituire, nonché dal componente del GEIE indicato come mandatario.

Il requisito di cui al par. 6.1.1. lett. f) (*terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico*) dalla mandataria del raggruppamento/dal consorzio/ o da un componente del GEIE anche da costituire, nonché dal componente del GEIE indicato come mandatario.

Il requisito di cui al par. 6.1.1. lett. g) (*personale addetto alla conduzione degli impianti termici abilitato*) dalla mandataria del raggruppamento/dal consorzio/ o da un componente del GEIE anche da costituire, nonché dal componente del GEIE indicato come mandatario. Nel caso di raggruppamento formato da più ESCo, il requisito deve essere posseduto da chi riveste la qualità di ESCo.

6.4.2. Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito di cui al par. 6.1.2. lett. a) (*fatturato globale*) deve essere soddisfatto dal soggetto che riveste la qualità di ESCo. Nel caso in cui vi sia un raggruppamento costituito da più (o costituendo tra più) ESCo, il requisito deve essere soddisfatto dai componenti del raggruppamento che rivestono tale qualità nel loro complesso. (*diverso da quanto indicato nel disciplinare GSE, pag. 24: verificare e valutare*)

Il requisito di cui al par. 6.2. lett. b) (*in caso di lavori superiori a € 20.658.000*), deve essere soddisfatto dai componenti del raggruppamento nel loro complesso.

6.4.3. Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito di cui al par. 6.1.3.a), relativo (*servizi EPC*), deve essere posseduto dal soggetto che riveste la qualità di ESCo. Nel caso in cui vi sia un raggruppamento formato da più ESCo, il requisito deve essere soddisfatto dai componenti del raggruppamento che rivestono tale qualità nel loro complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Il requisito di cui al par. 6.2., previsto per i soggetti abilitati all'esecuzione dei lavori, deve essere posseduto dai componenti del raggruppamento esecutori nel loro complesso e in conformità all'art. 30 dell'All. II.12, restando inteso che l'esecutore deve essere in possesso dei requisiti per realizzare la percentuale o quota di lavori che si è impegnato a realizzare.

NB. la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

NB Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4.4 INDICAZIONI PER I PROGETTISTI – INCLUSO GRUPPO DI LAVORO

I raggruppamenti di cui all'art. 66/1 lett. f) del Codice ovvero i componenti del raggruppamento misto che eseguono la progettazione devono possedere i requisiti di ordine speciale in conformità all'art. 39 dell'All. II.12 (con riferimento ai soggetti che

E' condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi del citato art. 39.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE di cui all'art. 66/1 ovvero ai componenti di soggetti gruppo misti preposti alla progettazione si applica la disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V, di cui al par. 6.3.1. devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese, ove dovuto, deve dunque essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto:

- dai professionisti che partecipano al raggruppamento o soggetto gruppo assimilato;
- da quelli che **nel gruppo di lavoro** di cui al par. 6.3.3.1. sono incaricati dell'esecuzione delle relative prestazioni oggetto dell'appalto,
- da tutti i professionisti che partecipano all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità;

-il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del D.lgs. 81/2008, è posseduto dal professionista/dai professionisti che **nel gruppo di lavoro** incaricato/incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Requisito di capacità economico finanziaria

Il requisito di cui al par. 6.3.2. deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, con la precisazione che per i consorzi vale l'art. 67/1 lett. a) del Codice.

Requisito di capacità tecnico-professionale

Il requisito di cui al par. 6.3.3. deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso, con la precisazione che per i consorzi vale l'art. 67/1 lett. a) del Codice.

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito di cui al par. 6.1.1. lett. a) (*Registro delle imprese*) deve essere posseduto dal Consorzio e da consorziati indicati come esecutori;

Il requisito di cui al par. 6.1.1. lett. b) (*qualificazione ESCO*) deve essere posseduto dal Consorzio e da consorziati indicati come esecutori;

Il requisito di cui al par. 6.1.1. lett. c) (*certificazione ESCO UNI CEI 11352*) deve essere posseduto dal Consorzio e da consorziati indicati come esecutori;

Il requisito di cui al par. 6.1.1. lett. d) (*certificazione di conformità ISO 14001*) deve essere posseduto dal Consorzio e da consorziati indicati come esecutori;

Il requisito di cui al par. 6.1.1. lett. e) (*certificazione UNI EN ISO 9001 per gestione e manutenzione impianti termici*) deve essere posseduto dal Consorzio e da consorziati indicati come esecutori;

Il requisito di cui al par. 6.1.1. lett. f) (*terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico*) deve essere posseduto dal Consorzio e da consorziati indicati come esecutori;

Il requisito di cui al par. 6.1.1. lett. g) (*personale addetto alla conduzione degli impianti termici abilitato*) deve essere posseduto dal Consorzio e da consorziati indicati come esecutori;

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, limitatamente alle prestazioni differenti dai lavori, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Relativamente ai lavori, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice

- qualora il consorzio intenda eseguire esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti relativi ai lavori sono posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;

- qualora il consorzio intenda tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti relativi ai lavori sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104. Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6.5.1. INDICAZIONI PER I PROGETTISTI

Idoneità professionale

Per i requisiti di cui al par. 6.3.1. vale quanto ivi precisato e indicato nelle pertinenti disposizioni della parte V dell'allegato II.12.

Tali requisiti devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate indicate come esecutrici o dai partecipanti ai GEIE secondo quanto indicato all'art. 38 del citato Allegato.
- Per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 34 del citato Allegato.

Per il gruppo di lavoro vale quanto detto al par. 6.3.4., restando inteso che esso deve essere riferibile al consorziato indicato come esecutore.

Requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria

I requisiti di cui ai par. 6.3.2. e 6.3.3. ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera a) del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ex articolo 66, comma 1, lettera g) ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Ai fini dell'avvalimento valgono gli artt. 193/8 e 104 del Codice.

Il concorrente potrà avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di Commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso di autorizzazioni o altri titoli abilitativi solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto.

In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso di titoli di studio e professionali necessari all'esecuzione, solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

In tal caso, l'impresa ausiliaria agisce in qualità di subappaltatore.

[Facoltativo] Viste l'articolo 104, comma 11, del Codice, i seguenti compiti essenziali: ... *[descrivere i compiti]* sono direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di offerta presentata da un raggruppamento da un partecipante al raggruppamento (*valutare con attenzione stante quanto previsto dall'art. 193*)

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale di cui al par. 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, **tramite apposita dichiarazione da allegare**, verso il concorrente che si avvale e verso l'Ente concedente, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro **xxx giorni** (*indicare un termine "ragionevole" e "proporzionato"*) decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte dell'Ente concedente. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, l'Ente concedente procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Per quanto riguarda la Misura vale quanto previsto dal DM – Efficientamento energetico - ERP.

8. SUBAPPALTO

Per il subappalto vale quanto previsto dagli artt. 193/3, 188 e 119 del Codice.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto.

Per quanto riguarda la Misura vale quanto previsto dal DM Efficiamento energetico – ERP.

9. ALTRE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ED ESECUZIONE

a. Clausole sociali ex art. 57 del Codice

Fatta eccezione per i servizi tecnici, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale/dei contratti collettivi nazionali indicati al par. 3.2.

In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto, come previsto dall'art. 11/4 e ss del Codice.

Tenuto conto dell'oggetto dell'affidamento e delle relative prestazioni, non sussistono le condizioni per l'applicazione del criterio sociale della stabilità occupazionale poiché non è possibile dar luogo a subentro nei confronti di un "concessionario uscente".

Oppure

.....

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni di occupazione giovanile;
- una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, **non** tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Ai sensi dell'articolo 113 del Codice, è richiesto:

-Per gli operatori designati per l'esecuzione delle prestazioni EPC dovrà risultare l'abilitazione di cui al DM. 22/1/2008, n. 37, vigente, per le seguenti categorie (sulla base delle prestazioni che ciascun operatore dovrà effettivamente eseguire):

- Settore «A» (impianti elettrici);
- Settore «C» (riscaldamento e climatizzazione);
- Settore «D» (impianti idrosanitari);
- Settore «E» (impianti gas).

-Per gli operatori economici designati per l'esecuzione delle pertinenti prestazioni dovrà essere attestato

- i. il possesso delle registrazioni e abilitazioni previste dal D.P.R. 146/2018 ovvero
- ii. di avvalersi di personale in possesso delle suddette registrazioni e abilitazioni.

10. GARANZIA PROVVISORIA E CAUZIONE PER L'INDENNIZZO DI CUI ALL'ART. 198/12 DEL CODICE *(adeguare se ci sono lotti)*

10.1 Ai sensi dell'art. 193/10 del Codice l'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore della concessione e precisamente di importo pari ad € xxxxxxxx. *(valutare se sussistono i presupposti per ridurre o incrementare la percentuale come previsto dall'art. 106)*

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente di cui al codice IBAN xxxxxxxx (BIC-SWIFT: xxxxxxxx), Banca xxxxxxxx e dimostrabile attraverso ricevuta di avvenuto versamento, recante il numero di CRO o il codice TRN). Si applica quanto allo svincolo l'art. 106/10.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. Deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto in affidamento e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE o costituenti il riparto di coassicurazione, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione; lo stesso, dicasi, anche in caso di coassicurazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese; lo stesso, dicasi, anche in caso di coassicurazione. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche;
- d. Riduzione del 20 % (valutare la percentuale e inserire quella ritenuta adeguata considerando che il 20% è il massimo) in caso di possesso della seguente certificazione: ~~xxxxxxxxxx~~. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione; lo stesso, dicasi, anche in caso di coassicurazione.
 - Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10.2. Stante quanto previsto dall'art. 193/12 del Codice i concorrenti dovranno presentare unitamente all'offerta anche una cauzione intestata a..... per euro....., sotto forma di cauzione / fideiussione, in una

delle modalità di cui all'art. 106 del Codice a garanzia del pagamento delle somme spese per la predisposizione della Proposta, come indicate in premessa (*valutare se inserire*).

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo negli immobili di cui all'Elenco e relativi impianti è obbligatorio. Il sopralluogo si rende necessario per le seguenti ragioni ... [*fornire la motivazione*]. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara [*o, in alternativa*] la mancata effettuazione del sopralluogo, non darà diritto a nessuna eccezione o contestazione in fase esecutiva rispetto alla conoscenza dello stato dei luoghi.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo o a distanza.

Il sopralluogo può essere effettuato ... [*indicare o i giorni prestabiliti dalla stazione appaltante e/o la possibilità di concordare i giorni in cui svolgerlo di persona o indicare come effettuare il sopralluogo a distanza, ad esempio collegandosi ad un link inserito nella Piattaforma*]. La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro le ore ... [*indicare*] del giorno ... [*indicare*], tramite la Piattaforma alla Sezione ... [*indicare*] e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. Data, ora e luogo [*fisico in caso di sopralluogo effettuato di persona o link o area della Piattaforma in caso di sopralluogo virtuale*] del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno ... [*indicare*] giorni di anticipo.

Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio. In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore. (*N.B.: i sopralluoghi devono essere fissati in date tali da consentire agli operatori economici di poter effettuare eventuali richieste di chiarimenti ovvero di regola almeno tre giorni prima della scadenza del termine per la richiesta dei chiarimenti*).

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad € xxxxxx secondo le modalità di cui alla delibera della stessa Autorità 30.12.2024, pubblicata nella G.U. dell'11 aprile 2025, n. 85 [*o successiva e pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>*].

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante FVOE.02. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione del pagamento nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

[In caso più lotti adeguare]

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA (*verificare ed eventualmente adeguare*)

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del dPR n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.lgs. n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore ... [*indicare*] del giorno ... [*indicare*] a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al par 1.1. Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di ... [indicare il numero e l'unità di misura] per singolo file. La Piattaforma accetta esclusivamente file con i seguenti formati ... [indicare i formati dei file che possono essere caricati nella Piattaforma] offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione relativa alla procedura deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

[Facoltativo] Fermo restando le indicazioni tecniche riportate nel ... [la SA indica il disciplinare telematico o altro documento tecnico] di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma. [La stazione appaltante indica le regole di utilizzo della Piattaforma che non sono indicate nel disciplinare telematico di cui di seguito si fornisce un esempio: ...]

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica [in caso di divisione in Lotti: una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare];

C – Offerta economica [in caso di divisione in Lotti: una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare].

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la

data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. L'Ente concedente considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi. Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata [*eventuale, mediante ... specificare in che modo*].

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, costituiti o costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

[*In alternativa in caso di bilinguismo*]

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana [*e, o specificare*] ... [*indicare l'altra lingua*].

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si procede con il soccorso istruttorio di cui al par. 14.

L'offerta vincola il concorrente per ... [*indicare il numero dei giorni pari ad almeno 180 giorni*] dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'Ente concedente entro il termine fissato o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo meramente esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo

se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- è **sanabile** l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 D.lgs. n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **xx (non inferiore a 5 e non superiore a 10)** giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, l'Ente concedente procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Ente concedente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

L'Ente concedente può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di xxx gg (**non inferiore a 5 e non superiore a 10**). I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il concorrente deve allegare i seguenti documenti e dichiarazioni:

1. domanda di partecipazione ed eventuale procura;
2. ricevuta assolvimento imposta di bollo per la domanda di partecipazione;
3. DGUE in formato elettronico (*eDGUE request.xml*);
4. attestato di sopralluogo;
5. autodichiarazione sul conflitto di interessi (par. 2.1);
6. autodichiarazione antimafia (par. 2.1);
7. autodichiarazione antiriciclaggio (par. 2.1);
8. autodichiarazione titolare effettivo (par. 2.1.);
9. autodichiarazione misure restrittive Bielorussia (par. 2.1);
10. attestazione rispetto del DNHS (par. 2.1);
11. patto di integrità sottoscritto (par. 2.1);
12. dichiarazioni e documenti progettisti, incluso gruppo di lavoro (cfr par. 6.3., 6.3.3.1, 15.3);
13. dichiarazioni e documenti per il caso di avvalimento (parr. 7 e 15.5);
14. dichiarazioni e documenti per il caso di subappalto necessario (par. 8 DGUE del subappaltatore, consenso ai sensi dell'art. 193/3 D.lgs. 36/2023);
15. garanzia provvisoria;
16. garanzia ex art. 193/12 del Codice (*eventuale, valutare*);
17. contributo A.N.AC.;

18. documentazione per il caso di avvalimento di cui al par. 15.5;
19. documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.6;
20. documentazione per i soggetti ammessi a concordato preventivo di cui al par. 15.4;
21. copia dell'ultimo **rapporto sulla situazione del personale**, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 46/2, d.lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46/1, d.lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021).
22. dichiarazione relativa all'accettazione dei CCNL indicati al par. 3.2 o del diverso CCNL applicato, con contestuale dichiarazione di tutele equivalenti ed eventuale documentazione probatoria che, in ogni caso verrà richiesta prima di procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 11/4 del Codice

NB: In caso di RTC/Consorzi/Avvalimento/Progettista indicato, la copia del rapporto (punto 22) e la relativa attestazione dovranno essere prodotte da ciascuna impresa del raggruppamento, dal Consorzio, da ciascuna consorziata esecutrice, dall'eventuale impresa consorziata che presta i requisiti, dall'ausiliaria e dal Progettista indicato, se tenuti alla redazione del rapporto ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 198/2006 (*cf. Parere MIT n. 1366 del 15/06/2022*). Gli operatori economici non stabiliti in Italia dovranno produrre documentazione idonea ed equivalente volta ad attestare l'assolvimento degli obblighi in materia di pari opportunità, generazionali e di genere e di inclusione delle persone diversamente abili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, secondo la legislazione vigente nello Stato di appartenenza ovvero una dichiarazione giurata in cui si attesta che i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui sopra non sono rilasciati o non menzionano tutti i casi previsti.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE_EVENTUALE PROCURA_ ASSOLVIMENTO DEL BOLLO

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello predisposto dall'Ente concedente, in aderenza alla Delibera ANAC n. 43 del 24.1.2024., con le integrazioni e modifiche necessarie a rispecchiare quanto previsto dal presente disciplinare.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. Nel caso di consorzio stabile, ai sensi dell'art. 67, comma 4, del Codice, può dichiarare di eseguire le prestazioni in proprio.

inserire se del caso le dichiarazioni riportate nel modulo di partecipazione oppure predisporre il modulo e richiamarlo (opzione preferibile)

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

– i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

– di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso

all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;*
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/20;*
- di impegnarsi in caso di ricorso al subappalto, a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20% delle prestazioni che intende subappaltare; Oppure in caso di ricorso al subappalto, di subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al...% (indicare una percentuale inferiore al 20%) delle prestazioni che intende subappaltare per le seguenti motivazioni;*
- di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari indicati al par. 9;*

[L'operatore indica:

Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;

- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;*
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77/2022;*
- di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di % [indicare la quota pari o superiore al 30% indicata dalla stazione appaltante ovvero quella inferiore in caso di deroga, ai sensi dell'articolo 47, comma 7, decreto-legge n. 77/2021] e a quella femminile una quota di % [indicare la quota pari o superiore al 30% indicata dalla stazione appaltante ovvero quella inferiore in caso di deroga, ai sensi dell'articolo 47, comma 7, decreto-legge n. 77/2021] delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.;*

[obbligatorio nel caso di acquisti rientranti nelle categorie espressamente individuate dal "Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione", facoltativo negli altri casi] di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante ... reperibile a ... [indicare gli estremi del Codice di comportamento e dove reperirlo] e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; – [in caso di vigenza di patti/protocolli di legalità] di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità ... [indicare il riferimento normativo o amministrativo, per esempio legge regionale n. ... del ..., delibera n... del ...] accessibile al seguente link ... [indicare]; – per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; – per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice; – di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29.*

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D.lgs.n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;*
- nel caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;*
- nel caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE non costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il soggetto gruppo;*
- nel caso di aggregazioni di retisti:*

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3/4-*quater*, d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3/4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65/2, lett. b), c) e d) oppure di cui all'art. 66/1, lett.g) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito di idonea procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal dPR n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta, del valore di **€ 16,00 (una marca a valere per 4 facciate)**, viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice xxxxxxxx e specificando nella causale denominazione, codice fiscale (se presente), estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da **euro 16,00** ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente dovrà generare il *e-DGUE Response* in formato .xml a partire dalla *Request* messa a disposizione dall'Ente concedente in documentazione di gara.

Il e-DGUE Response.xml, per le parti pertinenti ed inerenti al proprio ruolo, deve essere presentato e sottoscritto digitalmente:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi e di consorzi artigiani, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio, dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e dai consorziati che prestano i requisiti;
- in caso di avvalimento da ciascun'ausiliaria;

- in caso di progettista “indicato”, dal concorrente che esegue i lavori (*in caso di professionista singolo, dal professionista; in caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante; in caso di più professionisti, da ciascun professionista*);
- dalle persone fisiche che fanno parte del gruppo di lavoro di cui al par. 6.3.3.1;
- dal giovane professionista;
- dai progettisti appartenenti allo Staff di progettazione del concorrente che esegue i lavori.

Laddove, nella compilazione del E-DGUE Response (sezione – Criteri di selezione), dovesse presentarsi un campo a risposta obbligatoria non confacente al proprio assetto qualificatorio, si chiede di compilare con “non pertinente o altro”. Quanto precede al fine di giungere con successo al quadro riepilogativo finale.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all’art. 94/1 e 2 del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Ai sensi dell’art. 94/4 del Codice, nel caso in cui il socio sia una persona giuridica le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all’articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese, altresì, dagli amministratori di quest’ultima.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all’art. 98/ 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all’operatore economico.

L’operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell’offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l’impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell’offerta.

L’operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell’offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l’operatore economico omette di comunicare all’Ente concedente la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui l’Ente concedente ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall’adozione del provvedimento.

Si richiama quanto previsto dall’art. 96 del Codice.

15.3. DICHIARAZIONI DI POSSESSO DEI REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE

Dovranno essere rese nel DGUE, sezioni pertinenti, le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura in conformità agli artt. 35÷39, *Parte V, dell’allegato II.12 al Codice*), nonché quelle relative al possesso dei requisiti richiesti ai componenti del gruppo di lavoro.

15.4 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 dPR n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 95/4 e 5, D.lgs. n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 2/1, lett. o) del D.lgs. 14 citato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.5. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'ausiliario rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;
- 3) dichiarazione circa il consenso al trattamento dei dati tramite FVOE.02, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.lgs. 30.6.2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.6. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti della prestazione, ovvero della percentuale di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti della prestazione, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti della prestazione, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti della prestazione, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione delle parti della prestazione, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti della prestazione, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti della prestazione, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

E' posta a base di gara la Proposta. In relazione ad essa i concorrenti sono chiamati a presentare offerta avente i contenuti di cui all'art. 193/10 del Codice che per quanto riguarda l'Offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime indicate nei documenti posti a base di gara ed integranti contenuto minimo delle prestazioni oggetto del PPP in affidamento, fermo il principio di equivalenza.

Ai sensi dell'art. 193/10 sono ammesse le seguenti varianti migliorative.....*(eventuale, inserire eventuali indicatori di varianti migliorative ritenute ammissibili)*

Ciò precisato, l'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'Offerta tecnica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità....., a pena di inammissibilità,

La documentazione di Offerta tecnica, recante, ai sensi dell'art. 193/10 citato specificazione delle caratteristiche dei servizi energetici integrati, oggetto di affidamento e della relativa gestione, firmata da tutti i soggetti tenuti in relazione alla forma di partecipazione prescelta e secondo le modalità indicate al par. 15.1.

L'Offerta tecnica deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

--in relazione agli interventi di efficientamento previsti su edifici/impianti di cui all'Elenco:

- relazione tecnica che illustri gli interventi di efficientamento energetico proposti, con riferimento al criterio di valutazione n. 1, e relativi sotto criteri....*(precisare n. pagine, formato, ecc.)*
- Elaborati grafici in scala adeguata, atti a illustrare gli aspetti tecnici riferiti al criterio di valutazione n. 1, e relativi sotto criteri *(precisare n. elaborati e caratteristiche)*

- in relazione al servizio di gestione e manutenzione impiantistica:

- Relazione tecnica che illustri le modalità di gestione e manutenzione impiantistica proposte, con riferimento al criterio di valutazione n. 2, e relativi sotto criteri....*(precisare n. pagine, formato, ecc.)*
- Elaborati grafici in scala adeguata, atti a illustrare gli aspetti tecnici riferiti al criterio di valutazione n. 2, e relativi sotto criteri *(precisare n. elaborati e caratteristiche)*

-in relazione alle procedure di controllo delle prestazioni e misura e verifica del risparmio energetico nel periodo di affidamento:

- Relazione tecnica che illustri le modalità di gestione e manutenzione impiantistica proposte, con riferimento al criterio di valutazione n. 3, e relativi sotto criteri...**(precisare n. pagine, formato, ecc.)**
- Elaborati grafici in scala adeguata, atti a illustrare gli aspetti tecnici riferiti al criterio di valutazione n. 2, e relativi sotto criteri **(precisare n. elaborati e caratteristiche, se pertinente)**

in relazione alle varianti migliorative ammesse:

- ✓ Relazione tecnica illustrativa ...
- ✓ Elaborati grafici.....
- ✓ Proposte di modifica al PFTE e schema di convenzione parte tecnica *(eventuale integrare)*

L'operatore economico *(se sussistono le condizioni legittimanti)* allega, altresì, una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della Relazione adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma, la facoltà dell'Ente concedente di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. A tal proposito si rammenta che *"Ai fini della limitazione del diritto di accesso di un concorrente in una gara pubblica agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è sufficiente l'affermazione che questi ultimi attengono genericamente al proprio know how, bensì è necessario che sussista un'informazione specificamente individuata, che sia suscettibile di sfruttamento economico (in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento) e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In difetto di tali presupposti, la trasparenza delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti"* (cfr. Consiglio di Stato, sezione V, 15 ottobre 2024, n. 8257; conformi: Cons. Stato, sez. V, 18 settembre 2023, n. 8382; sez. VI, 9 febbraio 2022, n. 931; sez. V, 12 novembre 2020, n. 6523).

-in caso di ricorso all'avvalimento premiale, ad allegare nell'apposito campo il contratto di avvalimento.

NB:

-Nel caso in cui la documentazione di cui sopra sia prodotta in un archivio in formato .zip, l'operatore dovrà sottoscrivere i documenti al suo interno (file .pdf relativi agli elementi di valutazione) e non la cartella compressa; i file .pdf relativi ai criteri di valutazione devono essere sottoscritti digitalmente dall'offerente con le modalità previste dal presente disciplinare.

-Le relazioni ... dovranno essere contenute in un massimo dipagine (ovverofacciate), obbligatoriamente numerate con numerazione progressiva e univoca e redatte utilizzando un carattere Times New Roman non inferiore a 12 punti. In caso di eventuali facciate elaborate in formato A3 saranno conteggiate come 2 facciate in formato A4. Alla relazione potranno essere eventualmente allegati documenti tecnici, quali data sheet, organigrammi, schemi, diagrammi di flusso o estratti di manuali, relativi a mezzi, ad apparecchiature e/o sistemi per un massimo dipagine (ovvero facciate), in formato A4 aggiuntivi rispetto alla relazione. L' eventuale dichiarazione di riservatezza esula dal predetto dimensionamento

-Con riferimento alla produzione della documentazione prevista l'operatore economico deve attenersi alle indicazioni ed ai limiti quantitativi sopra indicati. La Commissione giudicatrice, ai fini dell'attribuzione del punteggio, non prenderà pertanto in considerazione la parte di documentazione prodotta oltre i limiti prescritti.

-Resta inteso che dal contenuto della Busta telematica "B - Offerta Tecnica", non dovrà risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa consentire di individuare, direttamente o indirettamente, il contenuto della Busta telematica "C - Offerta Economica".

17. OFFERTA ECONOMICA

E' posta a base di gara la Proposta. In relazione a detta Proposta i concorrenti sono chiamati a presentare offerta avente i contenuti di cui all'art. 193/10 del Codice.

Per quanto riguarda l'Offerta economica, l'operatore economico inserisce *[in caso di gara a lotti inserire: "per ogni singolo lotto"]* la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le seguenti modalità ... *[indicare le modalità]*.

L'Offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente art. 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

A. L'Offerta Economica, redatta preferibilmente secondo il Modello fornito dall'Amministrazione, nella quale, anche considerando le eventuali varianti migliorative proposte, dovranno essere indicati:

a.1) **il Valore dell'Investimento**, al netto di I.V.A. proposto dal concorrente (di seguito anche "I").

Questo rappresenta l'ammontare complessivo di risorse che saranno impiegate per la realizzazione dell'intervento di risparmio energetico oggetto dell'Offerta Economica, al fine di incentivare il massimo impiego di risorse messe a disposizione dal Programma di Investimento e l'ottenimento di un'efficienza energetica rilevante.

Si precisa che il Valore dell'Investimento non potrà essere inferiore ad euro....., oltre IVA e accessori di legge;

a.2) **il Risparmio Energetico Riconosciuto al Concedente** (di seguito anche "REC"), inteso come quota di Risparmio Energetico Garantito immediatamente riconosciuta al Concedente, espressa in termini percentuali con indicazione fino a 3 (tre) cifre decimali, con riferimento sia alle Parti Private sia alle Parti Comuni così come definite dall'articolo 1 del Capitolato di Gestione di cui alla Proposta e posto a base di gara.

Tale quota non potrà essere inferiore al% Ugualmente, il Concessionario non potrà richiedere una quota superiore al% del Risparmio Energetico Garantito. Le modalità di calcolo sono indicate nell'Allegato "Determinazione Risparmi e Canone" oggetto della Proposta e allegato al Disciplinare;

a.3.) **l'Extra Risparmio Annuo Riconosciuto al Concedente** in caso di superamento del risparmio garantito annuo (di seguito anche "ERR").

Questo rappresenta la quota espressa in termini percentuali, con indicazione fino a 3 (tre) decimali, dell'eventuale Extra Risparmio conseguito che il Concorrente riconoscerà al Concedente. L'ERR potrà variare tra un minimo del 10,000% e un massimo del 33,000%.

Si precisa che il medesimo valore percentuale ERR dichiarato dall'offerente si applica sia agli interventi sulle Parti Comuni e sia agli interventi sulle Parti Private, così come definite all'articolo 1 del Capitolato di Gestione di cui alla Proposta e allegato al presente disciplinare;

a.4.) **il Ribasso sulla Baseline Manutenzione** (di seguito "RBM") espresso in percentuale, con indicazione fino a 3 (tre) decimali, sulla Baseline Manutenzione, di cui alla colonna "Baseline Manutenzione" della tabella contenuta nell'Allegato C Baseline Energetica e Monetaria al presente Disciplinare;

a.5.) **il Ribasso sul Listino della Manutenzione Straordinaria extra-canone**, riferito agli interventi di cui all'articolo..... del Capitolato di Gestione (di seguito "RLMS") espresso in percentuale con tre decimali sui prezzi contenuti nel prezzario della Regione.....e sul Listino DEI, in vigore al momento della pubblicazione del bando, in conformità al Capitolato di Gestione. Si precisa che il RLMS non potrà in ogni caso essere inferiore al.....%. In caso di ribasso inferiore a tale soglia, verrà attribuito un punteggio pari a zero;

Nell'Offerta Economica, il concorrente dovrà altresì:

- indicare i propri costi della manodopera, nonché i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 108/8 del Codice;
- manifestare l'impegno a tenere ferma l'offerta per il periodo di tempo di 180 giorni, prorogabile per ulteriori 180 giorni su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice;
- contenere una presa d'atto che il contratto è vincolato alla piena attuazione del PEF ed al rispetto dei tempi ivi previsti per la realizzazione dell'investimento nonché l'impegno dell'aggiudicazione al rispetto di tali condizioni;
- dichiarare di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, i fattori e le condizioni che possono influire sullo svolgimento delle attività, di averle debitamente vagliate ai fini della formulazione dell'offerta e che pertanto la stessa deve intendersi pienamente remunerativa.

C. il Piano Economico Finanziario (PEF), coerente con l'offerta economica formulata, che attesti l'equilibrio economico e finanziario della proposta, per tutto l'arco temporale di durata del rapporto, dimostrando la coerenza e sostenibilità dell'offerta sotto il profilo dei ricavi attesi e dei relativi flussi di cassa in rapporto ai costi di produzione, gestione e agli oneri finanziari, con indicazione specifica degli

ammortamenti previsti in relazione alla durata della gestione.

Il PEF:

- ✓ non sarà oggetto di punteggio, ma costituirà elemento di verifica della congruità, affidabilità e sostenibilità dell'intervento e dell'offerta proposta.
- ✓ dovrà essere asseverato, ai sensi dell'art. 193 ss. del Codice, da istituto di credito o da società di servizi costituite dall'Istituto di credito stesso o da società di revisione ai sensi della legge 1966/1939;
- ✓ dovrà essere coerente e congruente con le tempistiche degli interventi previste nel cronoprogramma di cui alla Proposta;
- ✓ dovrà dare evidenza delle fonti/impieghi e dei flussi di cassa per ogni commessa oggetto del bando, compresi mezzi propri idonei a coprire la piena copertura del piano di investimenti.

C. computo estimativo dell'opera;

D. quadro economico di progetto;

E. cronoprogramma

F. eventuali varianti modificative allo schema di convenzione e al PFTE per gli aspetti economici (eventuale)

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

E' quello dell'OEPV individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera **D** vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera **Q** vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera **T** vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

-----Inserire griglia di valutazione adeguandola----- NB di seguito si riporta quella del disciplinare GSE, con la precisazione che il valore al fondo deve essere indicato in 70 e non 100

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX			SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Qualità tecnica degli interventi. La valutazione di questo elemento avverrà con riferimento agli interventi sulle strutture esistenti, in particolare sugli involucri e sugli impianti, nonché al ricorso all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.	...		1.1	... [indicare sub-criterio]
				1.2	... [indicare sub-criterio]
2	Modalità di gestione e di manutenzione impiantistica, come risultante dalla relazione, schede di manutenzione e programma di manutenzione	...		2.1	... [indicare sub-criterio]
				2.2	... [indicare sub-criterio]
3	Procedure di controllo delle prestazioni e misura e verifica del risparmio energetico nel periodo di concessione			3.1	... [indicare sub-criterio]			
				3.2	... [indicare sub-criterio]			
	Totale	100						

NB: nell'individuare gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica la stazione appaltante: - deve tenere conto dei criteri premianti indicati nel Decreto CAM EPC del 12 agosto 2024]; - può valorizzare il possesso di un'etichettatura specifica nel rispetto delle condizioni indicate all'allegato II.5 qualora intenda acquistare forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo; - individua il maggior punteggio da attribuire alle imprese che attestano il possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo n. 196/2006 (Codice delle pari opportunità). Si richiamano le indicazioni fornite dall'ANAC con il Comunicato del Presidente del 30/11/2022 Per le procedure di gara riservate ai sensi dell'articolo 61 del codice e/o per quelle afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e

dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le stazioni appaltanti, inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, le clausole che introducono come ulteriori requisiti premiali dell'offerta (di cui all'articolo 47, commi 4 e 5, decreto legge 77/2021) criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e di donne. A tal fine, le stazioni appaltanti prevedono l'attribuzione di punteggi aggiuntivi in favore del concorrente che si trovi in una o più delle situazioni di cui alle linee guida adottate dal Dipartimento per le pari opportunità ai sensi dell'articolo 47, comma 5, decreto-legge 77/21, per i contratti PNRR e dell'allegato II.3 per le procedure riservate ex articolo 61 del codice.

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno dei sub criteri **discrezionali** cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario secondo la scala di giudizio indicata nella tabella che segue (*in alternativa scegliere altri metodi es confronto a coppie o altro*):

Voto	Giudizio
0	Insufficiente – la proposta non risulta idonea a garantire quanto richiesto.
0,20	Sufficiente – la proposta risulta sufficiente a garantire quanto richiesto.
0,40	Discreto - la proposta risulta complessivamente più che sufficiente con aspetti positivi.
0,60	Buono - la proposta dimostra un'adeguata rispondenza agli elementi costitutivi di quanto richiesto con aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali.
0,80	Molto Buono – la proposta risponde agli elementi costitutivi di quanto richiesto con aspetti positivi elevati.
1	Eccellente – la proposta risponde pienamente agli elementi costitutivi di quanto richiesto.

In alternativa usare la scala di giudizio indicata nel disciplinare GSE a pag. 50

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti (*nel caso di due o più offerte*).

Quanto al sub criterio **quantitativo xxx** il punteggio è attribuito secondo la formula matematica dell'interpolazione lineare.

Quanto ai sub criteri/criteri cui è assegnato un punteggio tabellare, il relativo punteggio è assegnato automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta tecnica, dell'elemento richiesto.

Non sono previste soglie di sbarramento.

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la [selezionare una delle formule di seguito indicate]:

Formula con interpolazione lineare

$$C_i = \frac{A_i}{A_{max}}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{max} = ribasso percentuale più conveniente

[o in alternativa]

Formula "bilineare"

$$\left\{ \begin{array}{l} C_i = X \cdot \left(\frac{A_i}{A_{soglia}} \right) A_i \leq A_{soglia} \\ C_i = X + (1 - X) \cdot \left[\frac{(A_i - A_{soglia})}{(A_{max} - A_{soglia})} \right] A_i > A_{soglia} \end{array} \right.$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media percentuale dei valori del ribasso percentuale offerto dai concorrenti

$X = 0,80$ oppure $0,85$ oppure $0,90$ [indicare nei documenti di gara la percentuale applicata]

A_{max} = valore del ribasso più conveniente

[o in alternativa]

Formula "quadratica"

$$C_i = \left(\frac{A_i}{A_{max}} \right)^\alpha$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{max} = ribasso percentuale più conveniente

α = coefficiente tale per cui $0 < \alpha < 1$

NB La formula bilineare viene normalmente utilizzata per scongiurare il rischio di ribassi eccessivi. Nel caso di ribassi tutti concentrati intorno alla media si potrebbe determinare un premio eccessivo per il ribasso maggiore, con un risultato opposto rispetto a quello desiderato con l'utilizzo della formula bilineare. La stazione appaltante dovrebbe valutare ciò nella predisposizione della documentazione di gara, favorendo per quei possibili casi formule alternative, quali la formula quadratica con un coefficiente a [o in alternativa] Formula "..." [Riportare la formula non lineare/indipendente prescelta].

NB Nel caso in cui l'oggetto dell'appalto sia costituito da una pluralità di beni o servizi per ciascuno dei quali sia richiesta un'offerta economica da parte dei concorrenti, la stazione appaltante può calcolare il punteggio dell'offerta economica sul ribasso medio complessivo o sui singoli ribassi. Le due opzioni non sono equivalenti e conducono a risultati differenti. Il ribasso medio permette di premiare l'offerta complessivamente più conveniente per la stazione appaltante, il ribasso sulle singole voci può permettere di avere una quotazione dei singoli beni o servizi (che potrebbe essere utile, ad esempio per la richiesta di servizi supplementari), ma rischia di distorcere l'esito della gara, ad esempio perché si valuta eccessivamente il punteggio ottenuto per un'offerta "marginale".

18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi di cui sopra, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo [indicare, motivando la scelta, uno dei metodi - aggregativo compensatore, Electre, metodo AHP, Topsis o altri].

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari già espressi in valore assoluto ottenuti dall'offerta del singolo operatore economico.

[In caso di scelta del metodo aggregativo-compensatore] Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente i-esimo

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i-esimo

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n [indicare il valore di n, ovvero il numero di criteri di valutazione]

[In caso di scelta di un metodo diverso dall'aggregativo compensatore]

Il punteggio è dato ... [indicare il metodo di calcolo prescelto].

[Facoltativo: I riparametrazione] Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

[Facoltativo: II riparametrazione] Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. xxx membri [da 3 a 5], esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita

dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP/ **Responsabile di fase** si può avvalere della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell’anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il **giorno xx/xx/xxx alle ore xxx**, salvo diverse comunicazioni al riguardo.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all’esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Il Seggio di gara, a tale scopo nominato, procede:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Inversione procedimentale: xxx si riserva la facoltà di ricorrere all’inversione procedimentale e di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Con l’inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell’offerta tecnica, poi alla valutazione dell’offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell’anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

[Eliminare questo articolo se si ricorre all’inversione procedimentale]

Il/la ... *[scegliere tra RUP, responsabile di fase, apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante]* accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta tecnica e l’offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al par.14;
- d) redigere apposito verbale.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della

procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE (adeguare)

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche *[nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto]* sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara. *[Scegliere tra il RUP e la commissione giudicatrice]* ... procede *[nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto]* all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma. *[In alternativa in caso di inversione procedimentale]*

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche *[nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto]* sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara. La commissione giudicatrice procede *[nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto]* ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma. *[Facoltativo: in caso riparametrazione]*

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 18.4. La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede *[nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto]* all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul ... *[scegliere tra prezzo o offerta tecnica]*. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta di xxx, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro ..., *[indicare il termine perentorio di presentazione dell'offerta migliorativa]*. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 prezzi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

23. VERIFICA DI SOSTENIBILITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

La valutazione della sostenibilità economico/finanziaria dell'offerta complessivamente intesa, si sostanzia nella verifica della congruità, serietà, sostenibilità economico-finanziaria, e realizzabilità della stessa con l'analisi delle risultanze del PEF presentato dal concorrente.

Si procede a verificare la sostenibilità economico/finanziaria della prima migliore offerta.

Qualora tale offerta risulti non sostenibile, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta sostenibile.

È facoltà dell'Ente concedente procedere contemporaneamente alla verifica di sostenibilità delle offerte posizionate utilmente in graduatoria.

Ai sensi dell'art. 93/1, del Codice, il RUP potrà avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice per la valutazione della sostenibilità economico/finanziaria dell'offerta complessivamente intesa del concorrente.

Il RUP richiede per iscritto al Concorrente la presentazione, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta che necessitino di chiarimenti. A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, eventualmente, ove richiesto, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'insostenibilità, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con il PEF e con le eventuali spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

L'Ente concedente ai sensi dell'art. 193/1 lett. b) del Codice nomina aggiudicatario il soggetto che ha presentato la migliore offerta e per cui si è accertata la sostenibilità economica e finanziaria.

Ai sensi dell'art. 193/12 se il Proponente non risulta aggiudicatario può esercitare il diritto di prelazione di cui al citato comma 12, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il Proponente non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della Proposta, come indicato in premessa, pari ad € xxxxxxx, comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. Se il Proponente esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del primo, dell'importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell'offerta nei limiti del 2,5 per cento dell'offerta nei limiti di cui al terzo periodo dell'art. 193/10.

Qualora nessuna offerta risulti sostenibile, conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Ente concedente può decidere di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dall'Ente concedente e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al par. 3.2.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'aggiudicatario si obbliga a presentare istanza al GSE per il conseguimento della Misura:

- in caso di esito positivo si procede alla stipula del contratto;

- in caso di esito negativo xxx procederà alla revoca dell'aggiudicazione e, ove del caso, degli atti di gara, senza che l'aggiudicatario possa pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18/2, del Codice. Ai sensi dell'art. 17/8 l'esecuzione può essere iniziata prima della stipula stanti i termini previsti dal DM Efficientamento energetico – ERP per la presentazione delle domande di sovvenzione.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dagli artt. 193/15 e 117 del Codice.

Ai sensi dell'art. 193/15 del Codice dalla data di inizio dell'esercizio del servizio da parte dell'affidatario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 117. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto dell'Ente concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13.8.2010, n. 136.

L'Affidatario deve comunicare all'Ente concedente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro xxx giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto previsto dal contratto, ne comporta la risoluzione di diritto.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO *(verificare e adeguare)*

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel DPR 16 aprile 2013 n. 62, nel Codice Etico di xxxxxxx Ente concedente, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito dell'Ente concedente: xxxx

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale di

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro dirimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al Collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. xxxx membri *(cfr il numero di componenti compreso tra 3 e 5 va stabilito in considerazione di quanto stabilito dall' art. 1/1 dell'All. V.2).*

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI *(adeguare)*

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito "Regolamento").

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, ad xxxxxxx, quale Titolare del Trattamento di tali dati, compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

Finalità del trattamento *(adeguare)*

I dati forniti vengono acquisiti da xxxx per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione della concessione nonché per l'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di contrattualistica pubblica e dalla normativa antimafia (D.lgs. 159/2011).

Si precisa che:

- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula del contratto per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso;
- tutti i dati acquisiti potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici (Es: ANAC. o altra pubblica Autorità ai fini dell'espletamento delle attività di loro competenza).

Natura del conferimento

Il concorrente è tenuto a fornire i dati in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Inoltre, il trattamento di tali dati si basa sull'art. 6 lett. e) del Regolamento UE n. 2016/679.

Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano nelle categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del Regolamento. Per quanto riguarda il trattamento dei "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 del Regolamento viene effettuato al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e dal Regolamento.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale di xxxx che cura il procedimento di gara, dal personale di altri uffici dell'Ente concedente che svolgono attività ad esso attinente nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Ente concedente in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici, nonché comunque a istituti di credito, imprese di assicurazioni e società di servizi;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni;
- comunicati, ricorrendone le condizioni, ad altra Pubblica Amministrazione;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.lgs. 36/2023 e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'ANAC o altra pubblica Autorità ai fini dell'espletamento delle attività di loro competenza.

Inoltre, le informazioni e i dati inerenti alla partecipazione del concorrente alla gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, potranno essere utilizzati dall'Ente concedente o da terzi da questa incaricati, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di Pubbliche Amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, il concorrente prende atto che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di anni , tranne per eventuali contenziosi che potrebbero modificare i tempi. In tali casi i dati saranno conservati fino al termine del contenzioso. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio, statistici o archivistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento e del d.lgs. n. 196/2003

Diritti dell'interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Ente concedente.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento. In particolare, l'interessato ha: i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del Regolamento.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 4.1.7 del GDPR è xxxxx. Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati, che è possibile contattare per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla presente Informativa:

- scrivendo a xxxxx – xxx;
- inviando una e-mail all'indirizzo xxxx
- inviando un messaggio di posta certificata all'indirizzo PEC xxxxx

Acquisite le sopra indicate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il legale rappresentante del concorrente/aggiudicatario prende atto espressamente del trattamento come sopra definito dei dati personali che lo riguardano.

I dati personali del legale rappresentante saranno utilizzati esclusivamente per la gestione amministrativa del contratto stesso.

IL RUP

xxxxxx

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa)*

